

altri esempi di questa giurisprudenza. Così il possessore del fondo soggetto ad una servitù *oneris ferendi*, coll' onere di riparare il fondo stesso, può liberarsi dall'obbligo delle riparazioni cedendo il fondo stesso al padrone del fondo dominante. L'istesso si verifica nell'usufruttuario che voglia sottrarsi all'obbligo delle refezioni cedendo il fondo su cui è costituito l'usufrutto.

MIGLIETTI, relatore. Ammessa l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Demarchi, ed appoggiata dall'onorevole deputato Cornero, non posso per verità nello stesso tempo ammettere gli inconvenienti segnalati dagli onorevoli preopinanti, imperciocchè, quantunque il creditore contribuente faccia l'abbandono al fisco anche dell'intero credito, non perde le sue ragioni nel senso di poter cioè conseguire quel tanto che si potrà riscuotere da questo credito, quando realmente venga a riscuotersi il pagamento del medesimo. Gli inconvenienti bensì si manifesterebbero gravi allora quando fosse permesso cederne soltanto una parte, imperocchè questi casi si presenterebbero troppo facilmente. Quando si tratta di fare l'abbandono totale del credito per liberarsi dal pagamento di una somma minima, è difficile che il contribuente vi si disponga. Nessuno il quale abbia un credito di cui spera di poter ottenere il pagamento, vorrà farne l'abbandono al fisco, imperocchè vedrà che sarà sempre meglio di conservare presso di sé l'esercizio dell'azione, anzichè demandarla al fisco. Se invece noi ammettiamo che si possa farne l'abbandono di una parte soltanto, in questo caso il creditore si disporrà molto più facilmente, perchè abbandonerà al fisco una parte del credito, ed intanto egli, pel rimanente, agirà contro il debitore, e quindi, mentre il fisco forse non potrà conseguire la parte del credito che gli è ceduta, egli ha un'azione più diretta sul debitore per esigere la parte di credito che si è conservata.

Faceva avvertire egregiamente l'onorevole Mameli, che se si parla di crediti ipotecari, l'ipoteca è individua, ma niente impedisce che nelle ragioni ipotecarie il creditore originario possa associare un terzo; niente impedisce che quel diritto, il quale compete prima ipotecariamente al creditore per effetto d'abbandono, competa dopo al fisco; non è necessario che vi sia un passaggio assoluto del diritto dall'uno all'altro, il diritto può essere conservato nel primo in comunione col secondo, ed essere anche conservato per una parte a favore del primo, e per un'altra a favore del secondo.

L'ipoteca sarebbe però sempre individua nel senso che l'uno e l'altro creditore avranno l'ipoteca sull'intero stabile che fu ipotecato. Conseguentemente io trovo che vi sarebbero inconvenienti nell'ammettere l'abbandono di una parte, mentre non vi avrebbe inconveniente alcuno stabilendo che l'abbandono si potesse fare per la totalità. Io prego ancora una volta la Camera di ritenere che questa disposizione fu introdotta contemplando il caso di un credito, il quale realmente non abbia più alcun valore; che quest'abbandono si è voluto indicare come prova di insussistenza d'un debito, perchè, eccettuato questo caso, per un'imposta che non è poi tanto grave, il creditore non vorrà certamente spogliarsi di un diritto col quale spera di poter ricavare ancora qualche utile.

MAMELI. Non posso assolutamente convenire nel sentimento del signor deputato Miglietti, che non ravviso conforme alla natura individua del diritto reale, che attribuisce al fisco il privilegio o l'ipoteca che gli compete. Qui non si tratta di aggiudicazione o di subastazione che si fa in conseguenza d'una condanna, ma di una cessione o dismessa volontaria: se si vuole al tributario dare l'alternativa di pa-

gare, ovvero di dismettere, deve la dismessa del fondo essere integrale non parziale. Questa giurisprudenza è certa e fuor di controversia: perciò, lo ripeto, conviene adottare di preferenza la proposta Carquet.

PRESIDENTE. Vi sono adunque parecchie proposte.

La Commissione presenta l'alinea dell'articolo 17 così concepito:

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente, cesserà qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco del credito, o della rendita imposta. »

DEMARCHI. Avendo ora meglio intesa la redazione proposta dalla Commissione, vedo che nel mio emendamento bisognerebbe dire: *in caso però di abbandono del credito o della rendita, ecc.*

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti proposti, quello del signor Sineo correggerebbe l'idea proposta dalla Commissione, portando l'abbandono soltanto in una parte, alla quota corrispondente alla tassa. Esso è concepito in questi termini:

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa, qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco di una parte del suo credito corrispondente alla tassa. »

Quello del signor Carquet porta invece non la cessione del credito, o del titolo della rendita, ma soltanto la cessione dell'annualità, degli interessi, o della rendita, sopra di cui ha da riscuotersi la quota dell'imposta.

Finalmente l'emendamento del signor Demarchi, mantenendo la prima redazione della Commissione, ne spiega poi il senso con un'aggiunta, cioè con questo abbandono si trasporta soltanto nel fisco l'azione per ottenere l'esazione dell'imposta, ma che esso non possa mai ritenere di più dell'importo dell'imposta e delle spese che occorsero per la riscossione del credito stesso.

Vede la Camera, che in seguito a quest'aggiunta del deputato Demarchi, la proposta della Commissione verrebbe ad essere più tenue ancora della proposta del signor deputato Sineo, e del signor deputato Carquet, perchè la proposta del signor Demarchi non vorrebbe altro, se non che incaricare il fisco di liquidare il credito, di pagarsi dell'imposta, e delle spese incorse, mentre la proposta del deputato Sineo lascia al fisco l'utilità del capitale corrispondente all'imposta; e quella del deputato Carquet lascia al fisco l'utilità di tutte quelle annualità sopra cui cade l'imposta.

Quindi la proposta del signor Carquet essendo la più ampia, la porrò prima ai voti. Se questa non sarà ammessa, verrà poi la proposta del signor deputato Sineo, infine quella della Commissione, coll'aggiunta proposta dal deputato Demarchi.

CARQUET. Je voudrais prier M. le président de donner de nouveau lecture de l'amendement de M. Demarchi. J'ai entendu dire par M. le président que cet amendement est beaucoup plus favorable que ceux qui ont été proposés par l'honorable M. Sineo et par moi. Cela peut être. Cependant à ce que j'ai pu en juger par la première lecture, il m'a paru que cet amendement introduirait une disposition beaucoup plus rigoureuse. Tout en ayant l'air de conserver au créancier le droit de retirer le surplus de créance, retenue faite de l'impôt, il l'en priverait cependant par le fait. Le libéralisme du texte de la loi disparaîtrait certainement dans son application; car le fisc connaissant l'obligation qui lui serait faite de restituer au créancier toute somme perçue en sus de l'impôt, ne percevra rien au-delà. Quand la valeur de la créance deviendra liquide et certaine, en tout ou en partie, il réclamera sa part, et il se gardera bien de se faire le pro-